



# Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

# **DIPARTIMENTO INTERREGIONALE**

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM) TEL. (06)328221 FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: http://seried.lnd.it/

# Stagione Sportiva 2018/2019

# Comunicato Ufficiale N°65 del 13/03/2019

# **Campionato Nazionale Juniores Under 19**

# **Sommario**

RISULTATI	2
GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

# **RISULTATI**

# Elenco risultati

# **NAZIONALE JUNIORES**

# **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2019**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE H - 8 Giornata - R			
CITTA DI ANAGNI CALCIO	- CALCIO FLAMINIA	3 - 5	

GIRONE I - 8 Giornata - R			
AVEZZANO CALCIO AR.L.	- SANGIUSTESE	0 - 2	
(1) OLYMPIA AGNONESE A.S.D.	- FRANCAVILLA CALCIO 1927	2 - 5	
(1) - disputata il 08/03/2019			

	GIRONE L - 8 Giornata - R		
NOCERINA 1910	- FRANCAVILLA	2 - 2	
POL. SARNESE 1926 ARL	- CALCIO POMIGLIANO	1 - 2	

	GIRONE M - 8 Giornata - R		
CASTROVILLARI CALCIO	- AUDACE CERIGNOLA A R.L.	6 - 2	

# **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/03/2019**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.	- CASALE A.S.D.	3 - 1	

# **GIUSTIZIA SPORTIVA**

# Decisioni del Giudice Sportivo

Il Sostituto Giudice Sportivo, Avv. Giuseppe Lavigna, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A., Sig. Sandro Capri e dell'addetta alla Segreteria Sig.ra Barbara Teti, nella seduta del 13 marzo 2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

# **GIUDICE SPORTIVO**

# GARE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

# **GARE DEL 13/10/2018**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### gara del 13/10/2018 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. - ROCCELLA

Il Giudice Sportivo,

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.23 del 7.11.2018;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società GRAVINA e con il quale si deduceva l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore AIELLO VITTORIO nato a Locri il 19.6.2002 da parte della società ROCCELLA in quanto, al momento della gara, in posizione irregolare di tesseramento e si chiedeva la vittoria con il punteggio di 3-0;
- ritenuto preliminarmente da codesta autorità, al fine di definire la questione relativa alla posizione del tesseramento del calciatore, di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti per quanto di competenza ai sensi dell'art.47 co.3 lett.b) CGS;
- notificata in data 6.3.2019 la decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti con la quale veniva dichiarato valido ed operante il tesseramento del calciatore minorenne AIELLO VITTORIO in favore della società ROCCELLA con decorrenza 17.10.2018:
- considerato quindi che la gara in epigrafe è stata disputata il 13.10.2018 ed il calciatore AIELLO VITTORIO non aveva titolo a prendere parte alla gara;
- considerato che a tale condotta corrisponde, a carico della società ROCCELLA, la sanzione di cui all'art.17 co.5 lett.a) CGS;

P.Q.M.

#### Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla società ROCCELLA la punizione sportiva della perdita della gara GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL ROCCELLA con il punteggio di 3-0;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

# **GARE DEL 9/2/2019**

# **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

# gara del 9/ 2/2019 AVEZZANO CALCIO AR.L. - CASTELFIDARDO

Il Giudice Sportivo.

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CASTELFIDARDO, osserva:

- la società reclamante chiedeva che alla società AVEZZANO CALCIO AR.L. venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, co.5, lettera a) del CGS, per avere un proprio calciatore, PRESUTTI LORENZO MARIA, preso parte alla gara di cui all'oggetto nonostante il medesimo fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 52 del 6.2.2019.

Il reclamo è fondato e deve essere, pertanto, accolto:

- dall'esame degli atti (referto arbitrale della gara S.Nicolo Notaresco SRL Avezzano Calcio AR.L. del 2.2.2019) al calciatore risultava essere stata comminata l'espulsione per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco, sanzione che non aveva ancora scontato all'atto della partecipazione alla gara di cui all'oggetto;
- considerato che ai sensi dell'art.22 co.2 CGS le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie essendo stato il Comunicato pubblicato il 6.2.2019 la squalifica doveva essere scontata dal giorno successivo alla pubblicazione e, dunque, durante la gara del 9.2.2019;
- tenuto conto che l'art.17 co.5 lett. A) CGS dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara;

P.Q.M.

# Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla società AVEZZANO CALCIO AR.L. la punizione sportiva della perdita della gara AVEZZANO CALCIO AR.L. G.S.D. CASTELFIDARDO con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

# **GARE DEL 13/2/2019**

# **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

# gara del 13/2/2019 PRO DRONERO - STRESA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società STRESA SPORTIVA, con il quale si deduceva che la società PRO DRONERO avrebbe fatto partecipare alla gara n.4 calciatori fuori quota;
- esaminati gli atti ufficiali, dai quali si rilevava che la società PRO DRONERO ha inizialmente impiegato n.3 giocatori fuori quota (n.9 Tonita Florin-Catalin, n.10 Bonelli Andrea, n.11 Isoardi Davide) ed al 32° del secondo tempo, a seguito di una sostituzione (n.9 Tonita Florin-Catalin), impiegava un altro calciatore fuori quota (n.13 Boukhench Zydane);
- rilevato che tale condotta comportava la violazione di quanto disposto alla lettera N del C.U. n.1 del 2.7.2018, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3, così come previsto dall'art.17 co.5 lett. a) CGS, trattandosi di fatti che hanno influito sul regolare svolgimento della gara;
- considerato che di nessun pregio appaiono le controdeduzioni fatte pervenire da parte della società PRO DRONERO;

P.Q.M.

#### Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla società PRO DRONERO la punizione sportiva della perdita della gara PRO DRONERO STRESA SPORTIVA con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

# **GARE DEL 2/3/2019**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

# gara del 2/3/2019 ISERNIA FOOTBALL CLUB - MATELICA CALCIO A.S.D

Il Giudice Sportivo.

esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società MATELICA CALCIO A.S.D., osserva:

- la società reclamante chiede che alla società ISERNIA FOOTBALL CLUB sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art.17, co.5, lettera a) del CGS, per avere un proprio calciatore, VOLPE ISAIA, preso parte alla gara di cui all'oggetto nonostante il medesimo fosse stato squalificato per una gara con Comunicato Ufficiale n. 61 del 27.2.2019.
- Il reclamo è fondato e deve essere, pertanto, accolto:
- dall'esame degli atti (referto arbitrale della gara Montegiorgio Calcio A.R.L Isernia Football Club del 24.2.2019) al calciatore risultava essere stata comminata ammonizione e pertanto per il medesimo scattava la squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr), così come riportato nel CU .61 del 27.2.2019, sanzione che non aveva ancora scontato all'atto della partecipazione alla gara di cui all'oggetto;
- considerato che ai sensi dell'art.22 co.2 CGS le squalifiche devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale e che nel caso di specie dal 28.2.2019 al 2.3.2019 la società ISERNIA FOOTBALL CLUB non ha disputato alcuna gara;
- tenuto conto che l'art.17 co.5 lett. A) CGS dispone che alla società la quale fa partecipare alla gara un calciatore squalificato debba essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara:

P.Q.M.

#### Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla società ISERNIA FOOTBALL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara ISERNIA FOOTBALL CLUB MATELICA CALCIO A.S.D. con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

# **GARE DEL 8/3/2019**

# PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

# A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

SPUGNARDI PIERPAOLO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

# A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

# SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE VITO MARCELLINO (OLYMPIA AGNONESE A.S.D.)

**AMMONIZIONE (III INFR)** 

DI GIOVACCHINO LORENZO (FRANCAVILLA CALCIO 1927)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI PENTIMA TIBERIO (FRANCAVILLA CALCIO 1927) MBOUP MANSOUR (FRANCAVILLA CALCIO 1927)

PARAVATI GIUSEPPE (FRANCAVILLA CALCIO 1927)

#### **GARE DEL 9/3/2019**

# PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DI SOCIETA'

# **AMMENDA**

# Euro 100,00 CITTA DI ANAGNI CALCIO

Per le precarie condizioni igieniche dello spogliatoio riservato alla Terna arbitrale.

# **A CARICO DI ALLENATORI**

# **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TOCCI FABIO (CALCIO FLAMINIA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

# SQUALIFICA PER UNA GARA PER DOPPIA AMMONIZIONE

STELLATO ANTONIO (CALCIO POMIGLIANO)

# A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

# SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

SCANNAPIECO GAETANO (NOCERINA 1910)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIPOLLARO ANTONIO (CALCIO POMIGLIANO) CAPUANO SILVIO (FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAPORTA RUGGIERO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.) BONAFINE DAVIDE (CASTROVILLARI CALCIO)
CRECCO SIMONE (CITTA DI ANAGNI CALCIO) TARALLO CIRO (POL. SARNESE 1926 ARL)

AMMONIZIONE (III INFR)

CESETTI MICHELE (CALCIO FLAMINIA) RIPA SIMONE (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

COSENTINO RAFFAELE (FRANCAVILLA) SALVIA MARIO (FRANCAVILLA)
CHIANCONE MARCO (NOCERINA 1910) RISPOLI GIOVANNI (NOCERINA 1910)
GUZZINI VITTORIO (SANGIUSTESE) YATTARA MOHAMED (SANGIUSTESE)

**AMMONIZIONE (II INFR)** 

MORESE EMANUELE (AUDACE CERIGNOLA A R.L.) FANTOZZI LORENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.) GIOVAGNORIO LORENZO (AVEZZANO CALCIO AR.L.) SBARAINI ALESSANDRO (PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.)

**AMMONIZIONE (I INFR)** 

ZACCAGNINI DANIELE (CALCIO FLAMINIA) CARNEVALE ANTONIO (CALCIO POMIGLIANO)

CORSARO GIOELE (CASTROVILLARI CALCIO) ROSI MARIO (CASTROVILLARI CALCIO)

DANIELLO MICHELE (POL. SARNESE 1926 ARL) MIGLIORE MATTIA (POL. SARNESE 1926 ARL)

Il Sostituto Giudice Sportivo (Giuseppe Lavigna)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato <u>entro il 2 aprile 2019</u> a favore di questo Dipartimento mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: <u>Unicredit Banca S.p.A. – agenzia Roma Vico – IBAN: IT 43 B 02008 05122 000400030456</u>

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma e-mail: cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it – tel.: 0684915100 fax: 0684915211

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo del Dipartimento Interregionale il 13 marzo 2019.

Il Segretario Il Presidente (Mauro de Angelis) (Cosimo Sibilia)